

Allegato "A"

**STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE " PANDACARPI "**

**Art. 1**

**Denominazione e sede**

- 1) L'Associazione di promozione sociale denominata: "PANDACARPI" ha sede in Carpi, via Peruzzi 22.
- 2) La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2**

**Scopi e finalità**

L'Associazione si propone di operare per la conservazione della natura e dei processi ecologici e la tutela dell'ambiente tramite:

- la conservazione della diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi;
- la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali sin da ora e nel lungo termine, per il beneficio di tutta la vita sulla terra;
- la lotta all'inquinamento, allo spreco ed all'uso irrazionale delle risorse naturali e dell'energia;
- la promozione culturale sui temi sopracitati.

2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere attività di:

- Sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali;
- Gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;
- Consulenza tecnico scientifica e attività nel campo della tutela e della gestione ambientale anche legato all'utilizzo sostenibile delle risorse, alla lotta all'inquinamento e al miglioramento della qualità della vita;
- Tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente;
- Proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale ed attività volte a coinvolgere ed orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti coerenti con le finalità di cui all'art. ;
- Educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente effettuata anche mediante la formazione anche dei docenti scolastici e la promozione dell'organizzazione da parte di terzi di attività turistico-culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione;
- Promozione della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai suoi programmi
- Organizzare momenti d'incontro tra gli associati e per la cittadinanza che permettano di fruire in modo attivo e responsabile degli spazi verdi e delle risorse naturali.

- Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività

prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci

L'associazione può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

- 4) Nel perseguimento delle sue attività istituzionali l'Associazione utilizza i seguenti strumenti:
- programma, sviluppa, finanzia ed esegue programmi, progetti, studi e ricerche nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente;
  - raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari;
  - acquisisce in affitto, concessione o proprietà, aree naturali di rilevante interesse conservazionistico al fine di preservarle da eventuali minacce, e strutture necessarie alla conduzione di programmi di educazione ambientale;
  - mobilita la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statutari;
  - stabilisce o crea collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano gli stessi scopi;
  - organizza corsi di formazione non solo professionali per il raggiungimento delle finalità statutarie e costituisce fra docenti ed educatori un coordinamento che rappresenti e promuova le azioni tese alla diffusione dell'educazione ambientale;
  - Gestisce le riserve finanziarie anche mediante investimenti garantiti.

### **Art. 3**

#### **Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi privati
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
  
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.
- 3) L'associazione non ha fini di lucro.
- E' fatto divieto in qualunque caso di ripartire i proventi delle attività fra gli associati anche in forme indirette o differite. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art 2.

#### **Art. 4**

##### **Membri dell'Associazione**

- 1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione,

#### **Art. 5**

##### **Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati
- 2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
- 4) La qualità di socio si perde:
- per recesso;
  - per mancato versamento della quota associativa entro l'anno solare, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
  - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
  - per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione;
- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- 6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile. Non sono ammesse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

#### **Art. 6**

##### **Doveri e diritti degli associati**

- 1) I soci sono obbligati:
  - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  - b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
  - c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  - d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
- 2) I soci hanno diritto:
  - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, a condizione che siano in regola con il versamento della quota associativa;
  - c) ad accedere alle cariche associative;
  - d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

## **Art. 7**

### **Organi dell'Associazione**

- 1) Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Comitato direttivo;
  - il Presidente.

## **Art. 8**

### **L'Assemblea**

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
  - approva il rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  - nomina i componenti il Comitato direttivo;
  - nomina il presidente e il vice presidente del Comitato direttivo;
  - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  - delibera la esclusione dei soci dall'Associazione;
  - costituisce le commissioni speciali consultive e ne nomina i membri;
  - indica le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo;
  - approva il programma di attività, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione e ne verifica l'attuazione;
  - determina la politica e i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;
  - sovrintende i rapporti con il WWF Nazionale, con altre organizzazioni, con gli organi istituzionali;
  - elabora ed aggiorna la missione dell'Associazione
  - controlla che l'amministrazione sia aderente ai principi di buona gestione ed in particolare che il programma di attività risulti finanziabile nei termini del rendiconto preventivo, sia commisurato alle fonti di entrata ed è tenuto a darsi un regolamento che garantisca l'equilibrio delle risorse finanziarie;

- ratifica le decisioni di propria competenza adottate per ragioni di assoluta urgenza e necessità dal Comitato Direttivo, nella prima riunione successiva;
- controlla che il bilancio consuntivo corrisponda al preventivo o a precise delibere integrative del Consiglio stesso;
- controlla l'efficienza e la correttezza dell'operato del Consiglio direttivo per quanto riguarda l'applicazione del programma di attività, la legalità degli atti e la buona amministrazione.
- accetta e destina le donazioni, le eredità, i lasciti e altre sopravvenienze attive;
- delibera sugli acquisti e sulle vendite di immobili.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, e-mail o fax da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **Art. 9**

### **Il Comitato direttivo**

1) Il consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 21 nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del consiglio direttivo rimangono in carica tre anni. e sono rieleggibili. Possono fare parte del consiglio esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Al Comitato direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il rendiconto;

- segnalare i candidati alla nomina di consiglieri in base ai referenti dei vari gruppi d'interesse ;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- nominare il Segretario.

5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o In caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Comitato direttivo è convocato almeno quattro volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

## **Art, 10**

### **Il Presidente**

1) Il Presidente, nominato dall'Assemblea , ha li compito di presiedere il Comitato direttivo, nonché l'assemblea dei soci

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al VicePresidente, anch'esso nominato dall'Assemblea.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dei Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

## **Art. 11.**

### **Gratuità delle cariche associative**

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2.

## **Art. 12.**

### **Norma finale**

1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto a fini di pubblica utilità

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.